



n. 30560

Sent. 75/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 30560** del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

MARCONI ALDA ROMEA, nata a Cremona (CR) il 10.04.1941 (cod. fisc. MRC LRM 41D50 D150Z), residente in Gussola (CR), via Bargozza n. 9, titolare della omonima Azienda Agricola-Impresa individuale- con sede in Gussola (CR), via Bargozza n. 9 (p. iva 00383630191), rappresentata e difesa, come da delega unita alla memoria di costituzione, dagli Avvocati Luca Deantoni (cod. fisc. DNT LCU 69A08 A470B - pec: luca.deantoni@avvocatimantova.it - fax: 0376/322640) e Paolo Gianolio (cod. fisc. GNL PLA 63L02 E897X), entrambi del Foro di Mantova, nel domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mantova, Via Acerbi, 27, (pec: paologianolio@mantova.pecavvocati.it e fax: 0376/221235);

Con intervento *ex art.* 85 d.lgs. n. 174/2016 della

REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano,

Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 1658 del 08.02.2023 dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (ZMMLSN68C51F205P, pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (VNINRLI92A05F205E, pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente all'atto di intervento.

Nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario Pisani Barbara Marta, dopo la relazione della dott.ssa Laura De Rentiis, sono stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Valentina Papa, l'avvocato Paolo Gianolio per la convenuta e l'avv. Marianna Fraulini, in sostituzione dell'avv. Andrea Ilario Maria Viani, per l'interveniente Regione Lombardia.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria 14 settembre 2023, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio MARCONI ALDA ROMEA per sentirla condannare «al pagamento della somma di € 15.573,94 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.), in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014; in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma oggetto di condanna e spese

di giustizia (queste ultime a favore dell'Erario)».

Il Procuratore regionale esponeva che Marconi Alda Romea avesse inoltrato all'O.P.R. della Lombardia le Domande Uniche di Aiuto iniziale n. 2010/00215637 datata 15.05.2010 (doc. 3, all. 3A atto di citazione) e n. 2011/0186674 (doc. 2, all. 20A atto di citazione) datata 07.05.2011, nelle quali ha dichiarato di aver "mantenuto" i mappali/terreni adibiti a pascolo indicati di seguito per il tramite dell'allevatore SANDRINI Desiderio (per l'anno 2010) e KIRCHLER Alois (per l'anno 2011), come da certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali, "modelli 7" n. 443/2011. Più nello specifico, con riferimento all'annualità 2010, sia la domanda di contribuzione sia la certificazione di monticazione avevano ad oggetto terreni siti nel comune di Novate Mezzola (SO). Con riferimento all'annualità 2011, sia la domanda di contribuzione sia la certificazione di monticazione, invece, avevano ad oggetto terreni siti nel comune di Dosso del Liro (CO). La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica dell'invito a dedurre alla presunta responsabile. In tale sede emergeva, a fronte di analoga contestazione relativa anche all'anno 2012, che la convenuta aveva provveduto, con bonifico bancario in favore dell'O.P.R., a restituire integralmente i contributi indebitamente percepiti per tale annualità. In ragione di ciò, la domanda giudiziale è stata limitata agli aiuti percepiti negli anni 2010 e 2011.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la convenuta, con comparsa di costituzione del 23 gennaio 2024, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accogliere la richiesta di rito abbreviato, già formulata alla Procura attrice con memoria del 14 dicembre 2023, ai sensi

dell'art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento di € 7.768,97, pari al 50% del

danno erariale prospettato dalla Procura Regionale nella complessiva misura

di euro 15.573,94.

La Procura, con atto del 15 dicembre 2023 *ex art. 130, comma 1, d.lgs. n.*

174/2016, formulava parere negativo alla definizione agevolata proposta

dalla convenuta eccependo la preclusione all'accesso al rito abbreviato in

quanto, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria si fondava su un

arricchimento doloso della convenuta.

Questa Sezione con il decreto n. 6 del 22 febbraio 2024 dichiarava

inammissibile la richiesta di accesso al rito abbreviato, fissando l'udienza

dell'11 aprile 2024 per la prosecuzione del giudizio con rito ordinario e

demandando al merito la regolamentazione delle spese.

La convenuta, nel merito, in sede di costituzione in giudizio a ministero

dell'avvocato Paolo Gianolio, formulava le seguenti conclusioni: *«dichiarare*

prescritta, per i motivi indicati nella parte motiva del presente atto, l'azione erariale

azionata dalla Procura Regionale della Lombardia con l'Atto di citazione richiamato

in epigrafe; respingere in ogni caso la domanda di condanna di euro 15.573,94

azionata dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

della Corte dei conti con l'Atto di citazione richiamato in epigrafe nei confronti della

Sig.ra Marconi Alda Romea per mancanza dei presupposti e comunque in quanto

infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto, mandandosi

assolta la convenuta dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno erariale;

IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi di condanna, determinare nei

limiti del giusto e del provato, nell'esercizio del potere di riduzione la somma dovuta

a titolo di danno erariale dalla Sig.ra Marconi Alda Romea. Con vittoria di spese e

onorari».

In sintesi, la difesa in primo luogo eccepiva la prescrizione dell'azione erariale in quanto "l'occultamento doloso del danno" (ai fini dell'individuazione del *dies a quo*) presupporrebbe che la convenuta avesse agito con consapevolezza di acquisire contributi eurocomunitari non dovuti e che ai fini dell'erogazione dei contributi l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto eseguire le tempestive forme di controllo prescritte dalla normativa comunitaria ai sensi del paragrafo 70 del Regolamento CE n. 1122/2009 (che prescrive controlli sul rispetto del requisito di condizionalità da eseguirsi nello stesso anno di presentazione della domanda di aiuto). In buona sostanza, secondo la prospettazione difensiva, poiché il requisito della condizionalità (ossia il presupposto per l'ottenimento dei contributi) era attestato da documentazione di provenienza pubblica deve ritenersi esclusa l'azione di genesi dolosa e, di conseguenza, il successivo occultamento doloso.

In proposito, la difesa della convenuta aggiungeva che la data della scoperta dell'occultamento doloso andrebbe ravvisata nell'anno 2015, ossia quando iniziò il procedimento penale e non alla data della C.N.R., ovvero il 13.12.2017.

In secondo luogo, la difesa di parte convenuta eccepiva che la circostanza che i pascolatori/allevatori avessero dichiarato di non conoscere la medesima convenuta sarebbe irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale in quanto la stessa si era avvalsa dei servizi prestati dalle Società Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l. su indicazione delle Associazioni di categoria. In particolare, la difesa osserva che «Alpi Service» e «Trevisi Diego»

erano società di servizi che, dopo aver partecipato a bandi comunali (e, quindi, a procedure ad evidenza pubblica) aggiudicandosi terreni in affitto (con possibilità di stipulare contratti di subaffitto), si occupavano dell'organizzazione, della gestione e della manutenzione dei pascoli per conto dei propri clienti; attività che trovava ragion d'essere nelle richieste avanzate, nel tempo, da alcune aziende agricole, sia locali che di altre zone della Regione, che, da una parte, disponevano di diversi pascoli (superfici) su vari alpeggi delle provincie di Como e Sondrio e dall'altra parte, non erano, tuttavia, organizzate per effettuare in via diretta il pascolamento tramite monticazione dei propri animali».

In terzo luogo, la difesa eccepiva che «la mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall'odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico "codice pascolo")».

In quarto luogo, con specifico riferimento all'annualità 2011, la difesa di parte convenuta eccepiva la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal pascolatore Kirchler Alois laddove, da un lato, afferma di aver "sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio" e, dall'altro lato, riferisce di rapporti intrattenuti con il Sig. Diego Ciocca di "Alpi Service" per il pascolamento su terreni nella disponibilità della stessa "Alpi Service". In buona sostanza, la difesa di parte convenuta eccepisce la lacunosità

	dell'attività istruttoria svolta dalla Procura erariale laddove non ha	
	approfondito la portata dell'affermazione di Kirchler Alois di aver svolto	
	"per proprio conto" l'attività di pascolamento in discorso.	
	Nell'udienza dell'11 aprile 2024, tutte le parti insistevano nelle rispettive	
	conclusioni.	
	DIRITTO	
	1. Eccezione di prescrizione dell'azione erariale.	
	Preliminarmente questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione	
	della difesa in ordine alla prescrizione dell'azione erariale. Più nello specifico,	
	la difesa eccepisce la prescrizione dell'azione erariale osservando che	
	"l'occultamento doloso del danno" (ai fini dell'individuazione del <i>dies a quo</i>)	
	presupporrebbe che la convenuta avesse agito con consapevolezza di	
	acquisire contributi eurocomunitari non dovuti e che ai fini dell'erogazione	
	dei contributi l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto eseguire le	
	tempestive forme di controllo prescritte dalla normativa comunitaria ai sensi	
	del paragrafo 70 del Regolamento CE n. 1122/2009 (che prescrive controlli	
	sul rispetto del requisito di condizionalità da eseguirsi nello stesso anno di	
	presentazione della domanda di aiuto). In buona sostanza, secondo la	
	prospettazione difensiva, poiché il requisito della condizionalità (ossia il	
	presupposto per l'ottenimento dei contributi) era attestato da	
	documentazione di provenienza pubblica deve ritenersi esclusa l'azione di	
	genesì dolosa e, di conseguenza, il successivo occultamento doloso.	
	In proposito, la difesa della convenuta aggiunge che la data della scoperta	
	dell'occultamento doloso andrebbe ravvisata nell'anno 2015, ossia quando	
	iniziò il procedimento penale e non alla data della C.N.R., ovvero il	
	7	

	13.12.2017.	
	Le eccezioni della difesa sono infondate.	
	Nel caso di specie, le percezioni indebite contestate dalla Procura erariale interessano gli anni 2010 e 2011. La Procura contabile, tuttavia, evidenzia che la <i>notitia damni</i> trova la sua origine nella segnalazione della Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio) che le aveva trasmesso gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Nello specifico la <i>notitia damni</i> riguarda una fattispecie plurisoggettiva di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari (tra cui l'Azienda agricola e il legale rappresentante oggi in giudizio) presentatori di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.	
	Le condotte illecite, che saranno meglio descritte nel punto successivo di questa decisione dove verrà esaminato il merito della vicenda, si connotano - quanto meno per l'annualità 2010- come "fraudolente" e l'occultamento doloso, in queste ipotesi, è da considerarsi elemento costitutivo della frode.	
	In questa sede, è sufficiente evidenziare che la presentazione, da parte della Marconi, di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere sussistente una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente occultata, con la conseguente applicazione dell'art. 1 comma 2 L. 20/1994, per cui "il	
	8	

	<i>diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti</i>	
	<i>dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso</i>	
	<i>del danno, dalla data della sua scoperta”</i> . A questo riguardo, va sottolineato che,	
	secondo orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte (a tenore	
	del quale la norma citata “ <i>non prevede chi debba essere l'autore dell'occultamento</i>	
	<i>doloso del danno, con la conseguenza che può verificarsi anche il caso in cui tra</i>	
	<i>l'autore dell'occultamento doloso del danno ed il responsabile del danno erariale non</i>	
	<i>vi sia una coincidenza. In altre parole, la norma giustifica l'inerzia</i>	
	<i>dell'Amministrazione quando oggettivamente si è verificato comunque un</i>	
	<i>comportamento doloso che non ha consentito all'Amministrazione di far valere le</i>	
	<i>proprie ragioni se non dal momento stesso in cui il fatto dannoso è stato scoperto”</i>	
	Sezione seconda centrale d'appello, n. 270/2006) è irrilevante che	
	l'occultamento doloso, che si traduce in oggettivo impedimento per	
	l'amministrazione alla conoscenza del danno, provenga dallo stesso autore	
	della condotta dannosa oppure da un terzo (nel caso di specie, in ipotesi, la	
	società che, secondo quanto esposto dalla difesa, avrebbe svolto l'attività di	
	intermediazione nella vicenda).	
	Come già ricordato da questa Sezione, in fattispecie analoga (ossia, stessa	
	indagine penale, ma con beneficiari differenti), « <i>conseguentemente il “dies a</i>	
	<i>quo” della prescrizione deve essere individuato nel momento della scoperta degli</i>	
	<i>elementi compiuti della frode stessa»</i> (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3	
	del 13 gennaio 2023; C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio	
	2023), ovvero la nota GdF prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 (doc. 1 atto di	
	citazione) con parziale rettifica del 27.4.2021 n. di prot. 0266676 (doc. 2 atto di	
	citazione) trasmessa alla Procura contabile competente.	
	9	

	La domanda attorea risulta proposta comunque entro il termine	
	quinquennale, considerato l'effetto interruttivo degli inviti a dedurre	
	(notificati il 6 maggio 2023 e l'11 maggio 2023) e tenuto altresì conto della	
	sospensione dei termini processuali e delle prescrizioni in corso (dall'8.3 al	
	31.8.2020) dovuti all'emergenza legata al Covid (v. art. 85, comma 4 d.l. 17	
	marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27,	
	come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e a-bis), d.l. 30 aprile 2020, n. 28,	
	convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70).	
	2. Merito.	
	Esaminata l'eccezione della prescrizione, ai fini dell'esame della fondatezza	
	nel merito dell'azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti	
	costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alle condotte	
	illecite, contestate alla convenuta, in relazione all'evento qualificabile come	
	danno erariale.	
	L'esame delle condotte contestate presuppone l'inquadramento giuridico	
	della vicenda.	
	I contributi ai quali la convenuta ha avuto accesso, negli anni 2010 e 2011,	
	<i>«richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità,</i>	
	<i>circostanze la cui esistenza è necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento.</i>	
	<i>Nello specifico, esse consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o</i>	
	<i>nella disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell'effettivo utilizzo</i>	
	<i>del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o delle mandrie o,</i>	
	<i>in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo; nella produzione di certificati</i>	
	<i>di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai</i>	
	<i>proprietari delle bestie (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione)» (cfr. C.</i>	
	10	

Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).

Come già ricordato da questa Sezione, «la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) prevede che gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

Il c.d. "disaccoppiamento" aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da "sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito dei produttori", i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.

L'imprenditore agricolo che intendeva ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l'altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno.

Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo. I contributi erano finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.

Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda

	<i>richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante</i>	
	<i>il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa</i>	
	<i>dell'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a</i>	
	<i>mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l'effettivo</i>	
	<i>mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era</i>	
	<i>necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di</i>	
	<i>monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al</i>	
	<i>proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e</i>	
	<i>alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza)» (ex</i>	
	<i>multis C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché</i>	
	<i>C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).</i>	
	Il meccanismo fraudolento, attuato dalla convenuta, secondo la Procura	
	erariale è consistito nell'indicare nelle domande di aiuto, al fine di ottenere	
	contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a	
	carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo	
	rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per "monticazione" di terreni	
	agricoli montani nella sua disponibilità tramite soggetti terzi, poi, risultati, al	
	contrario, del tutto estranei ad un rapporto con la convenuta.	
	Più nello specifico, il Procuratore regionale espone che Marconi Alda Romea	
	ha inoltrato all'O.P.R. della Lombardia le Domande Uniche di Aiuto iniziale	
	n. 2010/00215637 datata 15.05.2010 (doc. 3, all. 3A atto di citazione) e n.	
	2011/0186674 (doc. 2, all. 20A atto di citazione) datata 07.05.2011, nelle quali	
	ha dichiarato di aver "mantenuto" i mappali/terreni adibiti a pascolo indicati	
	di seguito per il tramite dell'allevatore SANDRINI Desiderio (per l'anno	
	2010) e KIRCHLER Alois (per l'anno 2011), come da certificati di origine e	
	12	

sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali, "modelli 7" n. 443/2011.

Con riferimento all'annualità 2010, sia la domanda di contribuzione sia la certificazione di monticazione avevano ad oggetto terreni siti nel comune di Novate Mezzola (SO). Il pascolatore SANDRINI Desiderio (ossia, il pascolatore che avrebbe monticato i terreni per conto della convenuta) ha affermato che *«La monticazione dei miei animali nell'alpeggio chiamato Piempo del Comune di Novate Mezzola, l'ho svolta sempre sui mappali indicati nelle mie domande di contributo misura 211 che ho presentato negli anni attraverso la C.I.A. Confagricoltura di Merone e precisamente nella persona del sig. Cassanelli Adriano. Preciso che sono subentrato nella conduzione dell'azienda agricola familiare dall'anno 2009. Da tale periodo e solo per le annualità 2009 e 2010 ho continuato a monticare le mie bestie sempre all'alpeggio chiamato Piempo di Novate Mezzola»* (SIT del 9 dicembre 2016).

In merito alle dichiarazioni del pascolatore Sandrini, la difesa della convenuta eccepisce che la circostanza che questi avesse dichiarato di non conoscere l'Azienda agricola Marconi sarebbe irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale in quanto la stessa si era avvalsa dei servizi prestati dalle Società Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l. su indicazione delle Associazioni di categoria. In particolare, la difesa osserva che *«Alpi Service" e "Trevisi Diego" erano società di servizi che, dopo aver partecipato a bandi comunali (e, quindi, a procedure ad evidenza pubblica) aggiudicandosi terreni in affitto (con possibilità di stipulare contratti di subaffitto), si occupavano dell'organizzazione, della gestione e della manutenzione dei pascoli per conto dei propri clienti; attività che trovava ragion d'essere nelle richieste avanzate, nel tempo, da alcune aziende agricole, sia locali che di altre zone della Regione, che,*

da una parte, disponevano di diversi pascoli (superfici) su vari alpeggi delle provincie di Como e Sondrio e dall'altra parte, non erano, tuttavia, organizzate per effettuare in via diretta il pascolamento tramite monticazione dei propri animali».

La procura erariale, tuttavia, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa contesta alla convenuta di non aver assolto l'onere probatorio circa l'esistenza di un contratto tra la medesima e le Società Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l..

Questo Collegio, in merito all'annualità in discorso, osserva che a fronte della contestazione della Procura erariale del fatto allegato dalla convenuta di essersi avvalsa dell'intermediazione di soggetti terzi quest'ultima non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa ricadente depositando i contratti di mandato comprovanti che il rapporto tra il pascolatore e la ditta percettrice della contribuzione fosse stato gestito da un terzo intermediario. Ne consegue che le dichiarazioni del Sandrini, laddove esclude di conoscere l'Azienda agricola Marconi che si era avvalsa dei suoi certificati di monticazione per l'annualità 2010 relativamente ai terreni siti nel comune di Novate Mezzola (SO), sono *ex se* prova dell'antigiuridicità della condotta contestata dalla Procura erariale. È pur vero che il pascolatore, come risulta dal verbale S.I.T. del 9 dicembre 2016, ha affermato alla Guardia di Finanza di aver pascolato il proprio bestiame (anche nell'anno 2010) su terreni messi a disposizione verbalmente da Ciocca Diego. Tuttavia, come rilevato dal Pubblico ministero, ciò può a tutto concedere costituire dimostrazione dell'esistenza di un rapporto tra Sandrini e Ciocca, mentre nulla emerge sull'esistenza di un rapporto tra Ciocca e l'azienda agricola della convenuta in ordine ai terreni messi a disposizione del Sandrini.

Come già chiarito dalla giurisprudenza contabile «*tali dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione*» (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).

Quanto agli effetti di tale condotta, la convenuta ha attuato una frode che ha determinato lo sviamento dei contributi percepiti dalla finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando: “In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”; elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato III).

La condotta è stata posta in essere con dolo, non essendo ovviamente ipotizzabile che l'indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, possa essere stata frutto di mero errore.

In conclusione, per l'annualità 2010, le somme erogate in favore dell'odierna convenuta costituiscono, nella loro integralità, danno erariale che va risarcito.

Conseguentemente, Marconi Alda Romea va condannata al pagamento della somma pari ad euro € 7.724,43 oltre rivalutazione ed accessori di legge dalla

	data di percezione dei singoli contributi indebiti, sino all'integrale soddisfo,	
	in favore della Regione Lombardia quale Organismo Pagatore Regionale	
	(O.P.R.), ossia ente strumentale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura	
	(AGEA) con il ruolo di procedere al pagamento dei contributi eurocomunitari	
	P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014.	
	Tale somma dovrà essere rivalutata secondo l'indice ISTAT a decorrere dalla	
	data dell'indebita erogazione e sino alla data della presente sentenza.	
	Sull'importo così rivalutato andranno applicati gli interessi nella misura	
	legale dalla data della presente sentenza e sino al momento del pagamento.	
	Con riferimento all'annualità 2011, invece, sia la domanda di contribuzione	
	sia la certificazione di monticazione hanno ad oggetto terreni siti nel comune	
	di Dosso del Liro (CO).	
	Anche con riferimento alle dichiarazioni del pascolatore KIRCHLER Alois, la	
	difesa della convenuta eccepisce che la circostanza che questi avesse	
	dichiarato di non conoscere l'Azienda agricola Marconi sarebbe irrilevante ai	
	fini dell'accertamento della responsabilità erariale in quanto la stessa si era	
	avvalsa dei servizi prestati dalle Società Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l.	
	su indicazione delle Associazioni di categoria. In particolare, la difesa osserva	
	che «Alpi Service» e «Trevisi Diego» erano società di servizi che, dopo aver	
	partecipato a bandi comunali (e, quindi, a procedure ad evidenza pubblica)	
	aggiudicandosi terreni in affitto (con possibilità di stipulare contratti di subaffitto),	
	si occupavano dell'organizzazione, della gestione e della manutenzione dei pascoli per	
	conto dei propri clienti; attività che trovava ragion d'essere nelle richieste avanzate,	
	nel tempo, da alcune aziende agricole, sia locali che di altre zone della Regione, che,	
	da una parte, disponevano di diversi pascoli (superfici) su vari alpeggi delle provincie	

di Como e Sondrio e dall'altra parte, non erano, tuttavia, organizzate per effettuare in via diretta il pascolamento tramite monticazione dei propri animali».

La procura erariale, a fronte dell'eccezione sollevata dalla contesta che alla convenuta di non aver assolto l'onere probatorio circa l'esistenza di un contratto tra la medesima e le Società Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l..

Questo Collegio, in merito all'annualità in discorso (ossia, l'anno 2011), diversamente da quanto eccepito dalla Procura per l'anno 2010, osserva che dalla documentazione in atti è comprovato che la convenuta si fosse avvalsa dell'intermediazione di soggetti terzi. In particolare, questo Collegio ritiene sufficientemente provata l'esistenza del ruolo di intermediatore svolto da Cioccia Diego alla luce della ricostruzione in punto di fatto effettuata dalla Procura di Sondrio con la richiesta di sequestro preventivo (pagg. 13 e 224), nonché effettuata dal GIP di Sondrio con il decreto di sequestro preventivo (alla pag. 3) (doc. n 8 allegato all'atto di citazione). Da tali accertamenti emergeva che i terreni indicati nella domanda di aiuto della convenuta per il 2011 erano stati oggetto di un contratto di locazione stipulato dalla Marconi con tale Nonini Lorangela, mentre l'Alpi Service s.r.l. di cui Ciocca era legale rappresentante era incaricata di individuare il pascolatore (come si evince da quanto riportato nell'incolpazione n. 2, la Alpi Service aveva infatti stipulato con la Marconi Alda Romea un apposito contratto avente l'oggetto indicato).

Dunque, alla luce di quanto precede, può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di intermediazione con il Ciocca e, conseguentemente, va vagliata la fondatezza dell'eccezione della convenuta laddove contesta la irrilevanza dell'assenza di un rapporto tra il pascolatore e la ditta percettrice della contribuzione.

Si aggiunga che in merito all'annualità 2011, la difesa eccepisce anche la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal pascolatore Kirchler Alois laddove, da un lato, afferma di aver "sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio" e, dall'altro lato, riferisce di rapporti intrattenuti con il Sig. Diego Ciocca di "Alpi Service" per il pascolamento su terreni nella disponibilità della stessa "Alpi Service".

In proposito, questo Collegio osserva che il pascolatore, KIRCHLER Alois, in sede di SIT del 1° aprile 2016, afferma che *«l'unica persona con la quale ho intrattenuto contatti saltuari è tale signor Ciocca Diego che possiede alcuni terreni a pascolo adiacenti a quelli che utilizzo io. Lo stesso Ciocca Diego, mi ha contattato dapprima telefonicamente e successivamente ci siamo incontrati in un bar di Albese con Cassano dove mi ha proposto un accordo secondo il quale lui si impegnava a pagarmi il trasporto delle mie bestie tenute nel pascolo di Monte Pallanzone, nella zona fra Asso, Erba Faggeto Lario, fino alla località dell'alpe Camedo di Dosso del Liro, in cambio del pascolamento di un piccolo appezzamento di terreno nella sua disponibilità, situato al confine con i miei terreni»*.

Dunque, come emerge dal tenore letterale delle dichiarazioni rese dall'allevatore, questi conferma di aver pascolato anche su un terreno nella disponibilità del Ciocca. Si aggiunga che, dall'estratto della mappa catastale prodotto dalla Procura emerge che i fogli dei mappali oggetto della domanda di contribuzione (ossia, il foglio del mappale 919) e quello delle domande di aiuto 2011-2012 presentate in proprio dall'allevatore Kirchler Alois (ossia, il foglio del mappale 910) se non proprio confinanti sono limitrofi.

Con riferimento a quest'ultima considerazione, dunque, questo Collegio ritiene anche fondata l'eccezione della difesa laddove rileva che *«la mancata*

esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall'odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico "codice pascolo")».

In conclusione, con riferimento all'annualità di contribuzione per l'anno 2011, questo Collegio ritiene che la condotta contestata all'odierna convenuta non sia provata sotto il profilo dell'antigiuridicità e, dunque, la stessa vada assolta per l'annualità in discorso.

Stante il parziale accoglimento della domanda attorea si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna MARCONI ALDA ROMEA (cod. fisc. MRC LRM 41D50 D150Z) al pagamento in favore della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) della somma pari ad euro, della somma di euro 7.724,43 (euro settemilasettecentoventiquattro/43), oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'indebita erogazione e sino alla data della presente sentenza. Sull'importo così rivalutato andranno applicati gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al momento del pagamento.

Spese di giudizio compensate tra tutte le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 06/05/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

Firmato digitalmente